



COMUNE DI BLUFI
(PROVINCIA DI PALERMO)

**REGOLAMENTO GENERALE DELLE
ENTRATE DEL COMUNE DI BLUFI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 27.12.2007

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dall'1 al 15 Febbraio 2008.

COMUNE DI BLUFI

(Provincia di Palermo)

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE DEL COMUNE DI BLUFI

Data Delibera: _____
Numero Delibera: _____
Data entrata in vigore: _____

Note:

Approvato con: deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____ Modificato con: - deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____ - deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____

N° articoli: 11

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato in conformità ai principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla legge 15 maggio 1997, n. 127, alla legge 27 luglio 2000, n. 212, al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e al decreto presidenziale 28 dicembre 2000, n. 445, e in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e nell'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disciplina le entrate proprie, anche di natura tributaria, del Comune di Blufi.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutte le entrate di cui al comma 1, salvo che non sia diversamente stabilito nei singoli regolamenti. In ogni caso, resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di attuazione.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento e dai regolamenti delle singole entrate, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2

Principi in materia di entrate

1. Il Comune assicura la massima diffusione degli atti e delle informazioni in materia di entrate, attraverso i propri uffici, nonché con ogni altro mezzo efficace di comunicazione, anche elettronica, e promuove l'adozione di misure che semplificano il rapporto con gli utenti e i contribuenti, anche mediante iniziative di concertazione con le altre amministrazioni e le associazioni rappresentative dei Comuni.
2. Per ciascun tipo di entrata, il Comune ha la facoltà di adottare, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, un apposito regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto. I regolamenti entrano in vigore a partire dal 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello di approvazione, se non diversamente disposto con legge statale.

3. I regolamenti concernenti le entrate tributarie, unitamente alla relativa delibera di approvazione, sono trasmessi al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi, e vengono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

4. I regolamenti che disciplinano le entrate, anche tributarie, adottati nel rispetto dei principi fissati dalla legge per quanto attiene agli elementi oggettivi e soggettivi delle fattispecie imponibili e all'aliquota o misura massima, possono prevedere agevolazioni nei confronti dei contribuenti; sono improntati all'esigenza di semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti; definiscono le regole procedurali cui si informano la riscossione, la liquidazione, l'accertamento, il rimborso, l'interpello e l'autotutela.

Art. 3

Definizione delle competenze

1. Il Consiglio Comunale approva i regolamenti di cui all'articolo 2 e, in conformità ad essi, delibera, ai sensi dell'articolo 4, le aliquote, i canoni, le tariffe ed i corrispettivi, oppure le loro variazioni, nel termine di approvazione del bilancio di previsione. Il Consiglio delibera, altresì, la misura delle addizionali ai tributi erariali o regionali, nei limiti consentiti dalle norme di legge.

2. La Giunta Comunale delibera, secondo quanto previsto negli atti di cui al comma 1, le disposizioni di attuazione, nonché i criteri cui si informa la gestione delle entrate e il controllo degli adempimenti degli utenti e dei contribuenti; stabilisce le linee guida in materia di contrasto all'evasione ed elusione fiscale; sospende, differisce o rimette nei termini gli adempimenti connessi agli obblighi relativi alle entrate di competenza comunale per comprovate circostanze di carattere generale;

3. Il responsabile dell'entrata, di cui all'articolo 6, assume i provvedimenti applicativi finalizzati a riscuotere o rimborsare, ad accertare la sussistenza e l'entità dell'obbligo a carico dell'utente o del contribuente inadempiente e ad applicare le sanzioni; emette gli atti di autotutela e gestisce la procedura di interpello. Il responsabile provvede a tali attività nel rispetto dei principi di legittimità, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Art. 4

Criteri di determinazione delle aliquote, tariffe e canoni

1. Le aliquote, le tariffe e i canoni, eventualmente differenziate per categorie di contribuenti e in ragione della capacità contributiva ricollegabile alle singole fattispecie, sono determinate con apposita delibera in relazione alle esigenze di equilibrio del bilancio e possono essere variate annualmente. La delibera di approvazione deve essere adottata entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed ha effetto dall'1 gennaio dell'anno di riferimento, anche se l'approvazione è intervenuta successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purché entro il termine innanzi indicato. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote e le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio vengono fissati e adeguati periodicamente, in conformità dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti comunali.

3. Le tariffe e i corrispettivi per la fornitura di beni e per le prestazioni di servizi vengono determinati, tenendo conto dei parametri fissati nelle disposizioni legislative e regolamentari, avendo riguardo della capacità patrimoniale del contribuente, e perseguendo tendenzialmente l'equilibrio economico in rapporto ai costi relativi.

Art. 5

Forme di gestione

1. I regolamenti prevedono la forma di gestione per ciascuna entrata, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446/97, garantendo efficienza, trasparenza, economicità, semplificazione e parità di trattamento.

2. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per l'utente o il contribuente.

3. Le disposizioni del presente regolamento, nonché quelle contenute negli atti di cui all'articolo 3, devono essere osservate anche dai soggetti gestori, pubblici e privati, ad integrazione di quanto stabilito nelle singole convenzioni stipulate.

Art. 6

Responsabilità

1. La gestione di una o più entrate è attribuita ad un responsabile, anche di qualifica non dirigenziale, in relazione a quanto previsto dall'articolo 52, comma 5, lettera d), del D.Lgs. n. 446/97, secondo i criteri e le modalità stabiliti nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Il responsabile dell'entrata provvede, in particolare, alle misure organizzative necessarie per lo svolgimento delle seguenti attività:

a) riscossione e accertamento dei crediti, con procedure coordinate rispetto alle attività previste, per l'acquisizione delle entrate, dal regolamento di contabilità vigente;

b) rimborso degli indebiti;

c) controllo degli adempimenti dei soggetti gestori, secondo i criteri prestabiliti dalla Giunta;

d) irrogazione delle eventuali sanzioni ai trasgressori;

e) apposizione del visto di esecutorietà sui ruoli;

f) formazione delle ingiunzioni;

g) cura degli atti occorrenti per la difesa e rappresentanza del Comune in giudizio, nonché definizione delle liti mediante conciliazione giudiziale, secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento di organizzazione del contenzioso sulle entrate;

h) esercizio dell'istituto dell'autotutela secondo i criteri e le modalità previste dall'apposito regolamento;

i) gestione della procedura di interpello secondo i criteri e le modalità previste dall'apposito regolamento;

j) concessione di una dilazione di pagamento.

Art. 7

Principi in materia di riscossione

1. La Giunta Comunale e i responsabili delle entrate assumono le iniziative atte a facilitare i pagamenti, favorendo gli strumenti più attuali e diffusi e, in particolare, l'utilizzo di mezzi alternativi al contante, anche mediante il ricorso a convenzioni ed accordi con il sistema bancario e postale. Nei casi in cui gli uffici liquidano la somma dovuta sulla base di istanza o dichiarazione, i relativi modelli devono riportare le modalità di pagamento ammesse e, in caso di versamento presso posta, deve essere allegato l'apposito bollettino di conto corrente.

2. I pagamenti devono essere eseguiti entro i termini stabiliti dai regolamenti delle singole entrate e devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Per ciascuna entrata i relativi regolamenti stabiliscono gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi; in mancanza di una espressa previsione, si applica la disciplina contenuta nell'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

3. L'iscrizione a ruolo e la riscossione coattiva dei crediti tributari ed extratributari, comprensivi o costituiti solo da sanzioni o interessi, ha luogo quando l'ammontare dovuto per ciascun credito sia superiore a 16,00 euro, così come disposto dall'articolo 1 del D.P.R. 16 aprile 1999, n. 129.

4. I principi, di cui al presente articolo, si applicano anche nei casi di affidamento a terzi dei servizi di gestione, liquidazione, accertamento e riscossione dell'entrata.

Art. 7 Bis

Principi in materia di rimborso

1. Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile su richiesta del contribuente o d'ufficio, se direttamente riscontrato.

2. La richiesta di rimborso deve essere presentata con apposita istanza motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

3. Le somme dovute a titolo di rimborso sono maggiorate degli interessi nella misura di cui al successivo articolo 9-bis, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

4. Il pagamento della somma richiesta a rimborso è sospeso qualora nei confronti del contribuente sia stato notificato un avviso di accertamento o di pagamento, o un atto di contestazione o irrogazione di sanzione, ancorché non definitivo. La sospensione opera nei limiti della somma risultante dall'atto o dalla decisione

della Commissione Tributaria o di altro Organo competente.

5. In presenza di provvedimento definitivo, il responsabile dell'entrata competente per il rimborso procede alla compensazione del debito.

6. I provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 sono notificati al contribuente e sono impugnabili avanti la Commissione Tributaria o altro Organo competente.

Art. 8

Principi in materia di controlli e recuperi

1. I regolamenti e gli atti di cui all'articolo 3 assicurano che gli adempimenti richiesti ai soggetti per realizzare le entrate, di cui all'articolo 1, siano tempestivamente portati a conoscenza del pubblico e possano essere effettuati, anche in occasione di attività richieste ad altro fine, mediante modelli e documenti adeguatamente diffusi in tutti gli uffici comunali.

2. Nelle attività di controllo degli adempimenti e di accertamento delle fattispecie imponibili, il responsabile dell'entrata provvede alle istruttorie previste dai singoli regolamenti acquisendo, anche in via telematica, elementi e notizie presso altri enti pubblici, senza richiedere al destinatario documenti e informazioni già in possesso dell'Amministrazione Comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, a meno che non esistano situazioni di incertezza su aspetti rilevanti relativi alla posizione del contribuente.

3. Anteriormente all'iscrizione a ruolo oppure all'ingiunzione, il responsabile dell'entrata provvede alla notificazione di un avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio oppure, nei casi di entrate non tributarie, di un avviso di pagamento. I suddetti atti devono essere motivati, indicando le ragioni, in fatto e in diritto, che li hanno determinati. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama. Gli avvisi, sottoscritti dal responsabile dell'entrata, devono contenere, inoltre, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Se vengono citate norme di legge o regolamento, il loro contenuto va indicato in calce all'atto.

4. Gli avvisi e atti, di cui al comma 3, sono notificati, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, presso il domicilio o la residenza del destinatario risultanti dai registri dell'anagrafe. Per la notifica dell'atto a mezzo posta si applicano le disposizioni contenute nella Legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni, salva diversa disposizione di legge. La notificazione deve essere effettuata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

5. Ai fini dei controlli sostanziali sulle entrate, può essere applicato l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, secondo i criteri e le modalità previsti dall'apposito regolamento.

6. Il responsabile dell'entrata con apposito provvedimento può conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell'ente locale o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, ai

sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia del verbale di accertamento.

Art. 9

Principi generali sulle sanzioni

1. Per le sanzioni amministrative tributarie si applicano i principi stabiliti dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, 472 e 473 e successive modificazioni.
2. I regolamenti che disciplinano le entrate non tributarie determinano le sanzioni amministrative applicabili nei casi di esercizio non autorizzato di condotte ed attività soggette ad autorizzazione, nel rispetto degli articoli 62, lett. e), e 63, lett. g-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 9 Bis

Principi generali sugli interessi

1. La misura annua degli interessi dovuti per la riscossione e il rimborso delle entrate è determinata in misura pari al tasso di interesse legale vigente.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 10

Principi in materia di dilazione di pagamento

1. Il responsabile dell'entrata, su richiesta motivata del soggetto debitore, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di oggettiva difficoltà del soggetto debitore, la ripartizione del pagamento delle somme dovute con l'applicazione degli interessi legali stabiliti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in ragione di giorno .
- decadenza automatica dal beneficio in caso di mancato pagamento, previo sollecito, anche di una sola rata;
 - riscossione del debito residuo in un'unica soluzione, nel caso di non ottemperanza al sollecito;
 - preclusione di altre dilazioni, in caso di avvenuta decadenza.

Art. 11

Principi in materia di compensazione

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito dello stesso

tributo a condizione che il credito sia certo, determinato ed esigibile.

2. La compensazione di cui al comma 1 si effettua mediante l'apposito modulo predisposto dall'amministrazione.

3. Le obbligazioni extratributarie possono essere estinte mediante compensazione, secondo i principi stabiliti dal codice civile, sulla base di una espressa richiesta del contribuente formulata mediante l'apposito modulo predisposto dall'amministrazione.

4. I regolamenti che disciplinano le singole entrate stabiliscono il limite dell'ammontare degli importi per i quali annualmente la compensazione deve essere preventivamente autorizzata dal responsabile dell'entrata.

5. Restano impregiudicate le possibilità di recupero delle entrate da parte dell'ufficio a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute.

6. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo, ovvero quando nei confronti del contribuente/utente sia stato accertato, in via definitiva, il mancato pagamento di somme dovute per annualità diverse da quella oggetto di compensazione.

7. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.

MUNICIPIO DI BLUFFI

Si attesta che il presente Regolamento
è stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale
dal 01.02.2008 al 15.02.2008
e che durante tale periodo non furono
presentati reclami.

  